



COMUNE DI PAVIA

**REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA DEI GIOVANI
DEL COMUNE DI PAVIA**

Approvato con Deliberazione C.C.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI PAVIA

Art. 1 – Istituzione

È istituita dal Consiglio Comunale la Consulta dei Giovani del Comune di Pavia (in seguito Consulta) quale organismo di partecipazione per favorire la partecipazione dei giovani del Comune di Pavia.

Art. 2 – Funzioni

La Consulta è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, integra e arricchisce le proposte degli organi del Comune con l'apporto delle sue competenze specifiche.

La Consulta svolge funzioni consultive, di proposta e di stimolo all'attività degli organi del Comune su questioni relative al settore di rispettiva competenza, attraverso il pubblico confronto tra componenti diverse della società civile e dell'amministrazione locale.

Tale attività è svolta al fine di produrre materiali, informazioni ed opinioni che possano meglio orientare le decisioni e l'attività degli organi di governo e di indirizzo comunali, nonché dei soggetti cui è attribuita la gestione di pubblici servizi.

La Consulta si propone come punto di riferimento e di informazione sulle diverse tematiche giovanili, tra cui: scuola, università, mondo del lavoro, cultura, tempo libero, politiche sociali.

Raccoglie informazioni nei predetti campi, direttamente, con ricerche autonome, o avvalendosi, per tramite del Presidente della Consulta, del supporto che gli uffici comunali possono mettere a disposizione. Sottopone all'attenzione delle istituzioni competenti le istanze (di singoli o associati), i disagi, le problematiche concernenti i giovani della città.

Promuove dibattiti e incontri. Coadiuvata le realtà associative che la compongono nell'organizzazione e nella promozione di eventi.

Art. 3 – Composizione

La Consulta è composta da:

- l'Assemblea (nelle forme specificate dall'art. 5);
- il Presidente ed il Vice Presidente.

Su invito del Presidente della Consulta, la composizione della Consulta può essere all'occorrenza integrata da:

- gli assessori competenti nel settore delle politiche giovanili e dell'istruzione;
- i componenti della Commissione consiliare competente sulle questioni oggetto di trattazione in seno alla Consulta;
- gli assessori competenti sulle questioni oggetto di trattazione in seno alla consulta.

La partecipazione alla Consulta non dà diritto ad alcun compenso.

Art. 4 – Costituzione e durata

La Consulta si costituisce per la prima volta a seguito di un avviso pubblico emanato dall'Assessorato alle Politiche Giovanili e pubblicato sul sito del Comune.

I componenti della Consulta restano in carica per due anni, a partire dalla data della prima convocazione della Consulta.

Trascorsi due anni dalla data della prima convocazione, tutte le Associazioni che intendono rinnovare la propria adesione alla Consulta devono inviare entro 30 gg un atto scritto indirizzato all'Assessorato Politiche Giovanili, indicando un rappresentante effettivo e uno supplente e dichiarando inoltre di possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla Consulta (come specificati all'art. 5).

Art. 5 – L'Assemblea

L'Assemblea è formata da un rappresentante per ogni associazione aderente. Ogni associazione designa con delega scritta un proprio rappresentante effettivo e uno supplente.

Sono contemplate associazioni no profit, di volontariato, culturali, sportive, con finalità coerenti con la Consulta e i principi e valori espressi nella Costituzione Italiana.

Le associazioni devono:

- svolgere attività nel Comune di Pavia da almeno 6 mesi;
- avere un minimo di 20 iscritti;
- avere almeno la metà dei componenti in età compresa tra i 16 e i 30 anni;
- essere ufficialmente registrate, almeno all'Agenzia delle Entrate.

L'Assemblea è costituita anche:

- dai rappresentanti degli studenti per ogni istituto scolastico di secondo grado di Pavia, si decade al termine del percorso di studi o in caso di ritiro dal percorso di studi;
- da un rappresentante delegato dagli stessi rappresentanti per ciascuno dei Collegi Universitari Edisu e di merito.

Ogni associazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante, previa comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Consulta e all'Ufficio Politiche Giovanili.

I rappresentanti delle associazioni devono avere un'età compresa tra i 16 e i 30 anni. I minori designati come rappresentanti devono presentare autorizzazione scritta da parte di un genitore o di chi ne esercita la potestà. Al compimento del 30° anno di età il rappresentante decade ed è automaticamente sostituito dal supplente. Qualora anche il supplente abbia compiuto il 30° anno di età, l'associazione perde la propria rappresentanza in Assemblea fino alla nomina di un sostituto.

L'Assemblea è aperta, inoltre, alla partecipazione, con diritto di parola ma senza diritto di voto, di singoli residenti o domiciliati nel Comune di Pavia, o nei comuni confinanti, di età compresa tra i 16 e i 30 anni, che facciano richiesta di sottoporre proposte e iniziative e la cui richiesta sia stata accolta dal Presidente.

Alle sedute dell'assemblea sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri under 30 del Comune di Pavia.

Alle sedute dell'assemblea possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, i Dirigenti dei Settori interessati, studiosi ed esperti ogni volta che sia ritenuto necessario.

Ad ogni seduta sono invitati tutti gli assessori che presentano collegamenti con le materie presenti nell'ordine del giorno.

Art. 6 – Il Presidente

Nella prima seduta, convocata e presieduta dall'Assessore alle Politiche Giovanili, l'Assemblea procede all'elezione al proprio interno, a scrutinio segreto, di un Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se dopo tre scrutini l'Assemblea non riesce a eleggere il Presidente si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio tra i due componenti più votati nel terzo scrutinio.

Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica per un periodo massimo di 2 anni.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede l'Assemblea definendone l'ordine del giorno;
- conduce e modera la discussione dell'Assemblea;
- rappresenta la Consulta nei rapporti con il Comune e con l'esterno;
- sottoscrive gli atti della Consulta;

- nomina, tra i componenti dell'Assemblea, il Segretario che redige il verbale delle adunanze e delle votazioni dell'Assemblea, si occupa con il Presidente della Consulta della convocazione e delle comunicazioni alla Consulta, compila e aggiorna l'elenco delle associazioni aderenti alla Consulta e dei rispettivi rappresentanti in Assemblea;
- presenta all'Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, prevista dall'Art. 8.

Il mandato del Presidente e del Vice Presidente scade dopo due anni dalla data di prima convocazione della Consulta (anche nel caso in cui siano stati eletti a seguito di dimissioni o approvazione di una mozione di sfiducia del precedente Presidente, quindi prima della naturale scadenza).

Il nuovo Presidente viene eletto dall'Assemblea, presieduta dall'Assessore alle Politiche Giovanili e convocata entro un mese dal decadimento del precedente Presidente. Le elezioni per il nuovo Presidente avvengono secondo le modalità previste al comma 1.

Le dimissioni del Presidente, indirizzate all'Assessore alle Politiche Giovanili e ai componenti dell'Assemblea, si considerano efficaci dalla data di acquisizione al protocollo del Comune.

Art. 7 – Il Vicepresidente

In caso di impedimento, assenza, o delega del Presidente, ne svolge le funzioni il Vicepresidente.

È automaticamente eletto come Vicepresidente colui che ha ottenuto, nell'ultimo scrutinio in cui è stato eletto il Presidente, il maggior numero di preferenze dopo il Presidente. In caso di parità di voti tra due o più candidati, è eletto Vicepresidente il più giovane di età.

Art. 8 – Rapporti con l'Amministrazione Comunale

Il Presidente della Commissione Consiliare competente in materia di Politiche Giovanili è tenuto a invitare il Presidente della Consulta dei Giovani ad ogni seduta in cui all'ordine del giorno vi siano temi riguardanti il settore giovanile, dandogli facoltà di intervenire nella discussione.

Qualora interpellata su questioni specifiche dal Consiglio Comunale, dalla Giunta, dall'Assessorato alle politiche giovanili, il Presidente della Consulta si impegna a rispondere alle richieste entro 30 giorni.

Art. 9 – Riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei componenti l'Assemblea. L'Assemblea si riunisce in ogni caso in via ordinaria almeno due volte all'anno. La Commissione Consiliare competente, l'Assessore alle Politiche Giovanili, o la Giunta Comunale possono chiedere la convocazione dell'Assemblea ogniqualvolta o ritengano opportuno.

Il Presidente cura le convocazioni supportato dal segretario della Consulta. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata, via e-mail, ai membri dell'Assemblea con indicazione dell'ordine del giorno, e con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. È consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

Ogni membro dell'Assemblea può presentare mozioni di indirizzo ovvero interpellanze all'Assemblea.

Le decisioni dell'Assemblea sono adottate con il voto, espresso in modo palese dalla maggioranza dei presenti votanti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha comunque la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione alla seduta successiva.

Art. 10 – Decadenza

Le associazioni che non intervengono per tre volte consecutive alle sedute dell'Assemblea, senza darne preventiva comunicazione al Presidente, sono considerate decadute da membri della Consulta. In tal caso, l'associazione non può presentare nuova domanda di ammissione prima che siano passati sei mesi.

È inoltre causa di decadenza il venir meno da parte dell'associazione dei requisiti di cui all'Art. 5.

Si decade inoltre ove vi siano stati comportamenti che vadano a ledere l'immagine della Consulta. In tal caso la decadenza deve essere confermata da una votazione in cui almeno il 60% degli aventi diritto al voto si esprime a favore della decadenza.

È possibile anche il recesso volontario di un rappresentante tramite comunicazione scritta al Presidente: tale rappresentante è sostituito da un nuovo membro indicato dall'associazione. Nel caso di scioglimento dell'associazione decade automaticamente anche il rappresentante in consulta.

Art. 11 – Sede

La sede della Consulta dei Giovani, per la ricezione di comunicazioni via posta e la conservazione dei verbali dell'Assemblea, è l'ufficio delle politiche giovanili che ne curerà l'invio al Presidente della Consulta. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ospitate presso le sale del Comune preposte allo svolgimento di riunioni ed incontri pubblici, in base alle disponibilità di volta in volta verificate dal Presidente della Consulta, che si coordinerà con l'Ufficio Politiche Giovanili.

Art. 12 – Mezzi

L'Ufficio Politiche Giovanili dà supporto al Presidente e al Segretario della Consulta per le seguenti attività e compiti:

- conservare i verbali delle sedute della Consulta e inviarli ai rispettivi membri ;
- agevolare la comunicazione e l'interazione con gli uffici comunali per reperire la documentazione necessaria al funzionamento degli organi della Consulta.

Tutta la documentazione ufficiale della Consulta deve essere depositata, a cura del Presidente, in apposito spazio, presso l'ufficio Politiche Giovanili, accessibile a ogni componente l'Assemblea.

Art. 13 – Domanda di ammissione

Le associazioni che intendono partecipare alla Consulta dei Giovani - in un momento successivo alla prima costituzione - devono presentare un atto scritto indirizzato all'Assessorato Politiche Giovanili, dichiarando di essere in possesso dei requisiti specificati all'art. 5 e designando un rappresentante e un supplente. Alla domanda di ammissione è necessario allegare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, oltre a una autocertificazione a cura del Presidente dell'Associazione che, sotto la propria responsabilità, riporta età e data di nascita dei componenti degli organi direttivi.

La domanda viene sottoposta all'Assemblea che delibera sulla stessa in via definitiva.

I rappresentanti delle associazioni che aderiscono alla Consulta, in un momento successivo alla prima costituzione, scadono comunque dopo due anni dalla data della prima convocazione della Consulta.

Art. 14 - Funzionamento Assemblea

L'Assemblea, alla prima seduta utile dopo la sua costituzione, si dota di un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento, integrativo ed in nessuna parte in contrasto con il presente.

Art. 15 – Opinioni della consulta

Le opinioni della Consulta vengono espresse al Consiglio e alla Commissione attività giovanili, perché la Consulta è un organo consultivo del Comune.